

Prot. N.29861/2024

DETERMINA DIRIGENZIALE N.262/DG DEL 13.11.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME DEI CFP AFOL DI MILANO E MELEGNANO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 / GIUGNO 2025.

CODICE CIG: B451CDAC01

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 22 ("Attribuzioni del Direttore Generale") del vigente Statuto di AFOL Metropolitana;

VISTO il provvedimento di nomina del CDA del 06/03/2020 con il quale al dr. Tommaso Di Rino è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana, per la durata di anni cinque a decorrere dal 1/04/2020;

CONSIDERATO di provvedere all'affidamento del servizio di Assistenza Educativa Specialistica (di seguito AES) per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano le classi I dei CFP Area Nord di AFOL Metropolitana;

CONSIDERATO che il valore presunto dell'affidamento del servizio per gli allievi delle classi I dei CFP AFOL di Milano e Melegnano è pari a € 34.155,00 (trentaquattromilacentocinquantacinque/00 euro) IVA esclusa, per un totale presunto di n. 1485 ore di AES al costo unitario di € 23,00, IVA esente, per il periodo novembre 2024/giugno 2025;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che il servizio che si intende affidare deve essere erogato come previsto dalla L. 05/02/1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dalla L.R. 06/08/2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e dalla successive linee guida regionali per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

RICHIAMATO in particolare il decreto della Giunta Regionale n.312 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, il cui ultimo aggiornamento è stato modificato con DGR n. XII/2288 del 20/04/2024, adottate ai sensi della l.r. 19/2007 con dgr 6832/2017 e

successivamente modificate ed integrate con dgr 3163/2020 e dgr 5139/2021” adottato ai sensi della sopra citata legge regionale n.19/2007 e la cui applicazione decorre dall’anno scolastico e formativo 2024/2025;

RILEVATO che occorre individuare operatori economici qualificati in relazione sia ai requisiti tecnico-professionali necessari all’erogazione del servizio sia al rispetto dei requisiti richiesti dalle Amministrazioni Comunali in cui risiedono gli allievi per l’iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di assistenza educativa specialistica degli studenti disabili di secondo ciclo per l’anno scolastico e formativo 2024/2025;

CONSIDERATO che l’Allegato I.1 al Decreto Lgs.36/2023 definisce all’art.3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art.50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VALUTATO pertanto opportuno affidare la fornitura del servizio di Assistenza Educativa Specialistica (di seguito AES) per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano le classi I dei CFP AFOL di Milano e Melegnano all’operatore economico società AIAS ETS Milano, con sede legale in Milano, via Paolo Mantegazza n.10, P.IVA 11408160155, in quanto in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio;

CONSIDERATO che la società AIAS ETS Milano offre adeguate garanzie di affidabilità tecnica ed economica;

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla società AIAS ETS Milano risulta congrua per le finalità perseguite da AFOL Metropolitana e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ACCERTATA la regolarità contributiva INPS e INAIL dell’operatore economico AIAS ETS Milano, con sede legale in Milano, via Paolo Mantegazza n.10, P.IVA 11408160155, attraverso il DURC on line e l’assenza di attestazioni d’irregolarità sul Casellario ANAC imputabili alla sopra menzionata società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.52, comma 1, del d.lgs. 36/2023:

1. nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
2. quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Contabilità, dr.ssa Giovanna Gambino;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, dr. Massimo Maraniello, Capo Divisione Formazione, nominato ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art.55 del D.Lgs. 36/2023 che esclude, in tutti gli affidamenti di contratti sottosoglia, l'applicazione dei termini dilatori previsti dai commi 3 e 4 dell'art.18 rendendo, dunque possibile stipulare il contratto immediatamente dopo l'aggiudicazione;

RILEVATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs.36/2023;

PRESO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse da parte dei dipendenti di AFOL Metropolitana che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, con riferimento all'art. 16, del D.lgs. 36/2023, all'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art.6 bis della Legge n.241/90;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente atto:

1. di aggiudicare alla **società AIAS ETS Milano**, con sede legale in Milano, via Paolo Mantegazza n.10, P.IVA 11408160155, il servizio di assistenza educativa specialistica per gli alunni disabili delle classi prime presso i CFP AFOL di Milano e Melegnano, per il periodo novembre 2024/giugno 2025, per un totale massimo stimato di **€ 34.155,00** (trentaquattromilacentocinquantacinque/00 euro) IVA esente;
2. di procedere con la stipula del contratto prescindendo dal termine dilatorio di cui al comma 3 e 4 dell'art.18 del D.lgs. 36/2023 trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'48;
3. di imputare il costo dell'affidamento in quota parte sul Bilancio di AFOL Metropolitana relativo all'esercizio finanziario 2024 e per la parte di competenza sul redigendo bilancio di previsione 2025;
4. di dare atto che l'importo è finanziato dai Comuni di residenza degli studenti con disabilità, ed è sottoposto a costo fisso e invariabile conformemente alle previsioni del decreto n. 12666 del 28/08/2023 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;
5. di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37 D.lgs. 33/2013 e 20 e 23 28 D.lgs. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet della Committente, sezione "Amministrazione trasparente". Sottosezione "Bandi di gara e contratti";
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Tommaso Di Rino